



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **4495/2014 R.G.** promossa da

Tiemme Raccorderie s.p.a. (avv. Enrico Perego e Flaminio Valseriati)

ATTRICE OPPONENTE

contro

Tripoli Mario (avv.ti Maurizio Lojacono e Andrea Lo Presti)

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 30 giugno 2016. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

Trattasi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 306/2014 del 7 febbraio 2014, col quale il Tribunale di Brescia ha condannato Tiemme Raccorderie s.p.a. a pagare a Tripoli Mario la somma di euro 129.114,22 (pari a £ 250.000.000), oltre interessi e spese, per i titoli descritti nel ricorso monitorio.

2.

La complessità delle vicende processuali, anteriori e coeve a quella in esame, impone di effettuare una sintetica ricostruzione dei rapporti intercorrenti fra le parti.

La genesi dell'attuale controversia risale ad una transazione, stipulata il 5 aprile 1994, tra Emmefin s.r.l., da un lato, e Tripoli Mario, Giordano Vincenza e Tripoli Vittorio, dall'altro.

Emmefin s.r.l. era proprietaria del 51% delle quote della società Tiemme Raccorderie s.r.l., mentre Tripoli Mario ne aveva ricoperto la carica di



amministratore, fino alla rimozione *ex art. 2409 c.c.*, ed era stato detentore del 49% delle quote societarie, fino all'ottobre 1993.

La transazione ricomprendeva numerose pattuizioni, fra le quali figuravano, per quanto qui interessa: la rinuncia di Tripoli Mario, Tripoli Vittorio e Giordano Vincenza *«al rimborso di tutti i finanziamenti diretti e/o indiretti da ciascuno di essi concesso alla Tiemme Raccorderie s.r.l.»* (art. 5); una clausola compromissoria avente ad oggetto *«qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione adempimento o risoluzione della presente convenzione»* (art. 20).

Fra i finanziamenti indiretti menzionati dal citato art. 5 rientrava la garanzia reale prestata dall'opposto a beneficio di Banca Nazionale del Lavoro, costituita da titoli depositati per l'importo di £ 250.000.000, che, in adempimento della transazione, furono trasferiti in proprietà all'istituto di credito, affinché li vendesse e decurtasse il ricavato del credito vantato nei confronti di Tiemme Raccorderie s.r.l. (cfr. lettera 6 aprile 1994, doc. 3 di parte opponente).

Si verificarono poi due eventi: l'incorporazione di Emmefin s.r.l. e Tiemme Raccorderie s.r.l. nell'odierna opponente Tiemme Raccorderie s.p.a.; la declaratoria di nullità della transazione del 5 aprile 1994, da parte di un lodo arbitrale reso in data 7 febbraio 2000 (confermato con sentenza della Corte d'Appello, a propria volta confermata dalla Cassazione).

In seguito alla dichiarazione di nullità della transazione, Tripoli Mario richiese ed ottenne, nei confronti di Tiemme Raccorderie s.p.a., quattro decreti ingiuntivi aventi ad oggetto il rimborso di un finanziamento (decreto n. 1402 del 26 aprile 2000), il pagamento del compenso quale amministratore (decreto n. 1528 dell'8 maggio 2000) e la restituzione di somme per l'escussione di due pegni (decreti nn. 1527 e 1529 dell'8 maggio 2000).

I decreti furono revocati con sentenza n. 720/2003 del Tribunale di Brescia sul presupposto che le domande proposte in via monitoria dal Tripoli fossero devolute alla cognizione arbitrale, in forza dell'art. 20 del contratto di transazione.

La predetta sentenza fu confermata dalla Corte d'Appello, con pronuncia n. 420/2005 ed il successivo ricorso per cassazione fu respinto con sentenza n. 10214/2010.

Si giunge, dunque, alla materia del contendere nel presente giudizio.



Con ricorso per ingiunzione del 7 gennaio 2014, depositato in data 10 gennaio 2014, Tripoli Mario ha agito nei confronti di Tiemme Raccorderie s.p.a., in qualità di successore di Tiemme Raccorderie s.r.l., per ottenere il pagamento della somma di euro 129.114,22, corrispondente al valore (£ 250.000,000) dei titoli dati in pegno a BNL, in base a due presupposti: che la caducazione della transazione abbia fatto venir meno la rinuncia al rimborso di detto finanziamento (indiretto) prestato in favore di Tiemme Raccorderie s.r.l.; che la domanda rientri nella competenza del giudice ordinario, a ciò non ostando le pronunce rese dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Brescia sul punto, perché adottate sull'erronea premessa che Tripoli, in detti giudizi, avesse agito nei confronti di Tiemme Raccorderie s.p.a. (non quale successore di Tiemme Raccorderie s.r.l., ma) quale successore dell'originaria parte della transazione Emmefin s.r.l.

Ne è scaturito l'odierno giudizio di opposizione, nel quale, in via pregiudiziale, l'opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda monitoria, perché contrastante con quanto statuito, in tema di competenza, dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 720/2003 (e dalla successiva pronuncia della Corte d'Appello), salvo poi, in via subordinata, difendersi anche nel merito.

3.

Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.

4.

L'eccezione di violazione del *ne bis in idem* è fondata.

Anzitutto, s'impone una premessa.

Prima dell'introduzione del novellato art. 819 *ter* c.p.c., operata con d.lgs. n. 40/2006, si è sempre affermato che nell'arbitrato rituale la pronuncia avesse natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configurasse quale deroga alla giurisdizione: il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una controversia costituiva, quindi, una questione di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria (Cass. Civ., S.U., 3.8.2000, n. 527).

La pronuncia n. 720/2003 del Tribunale di Brescia e quella confermativa della Corte d'Appello – in quanto rese prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 819 *ter* c.p.c., il quale ha portata innovativa ed è applicabile ai soli giudizi introdotti dopo il 2 marzo 2006 (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 29.8.2008, n. 21926) – investono pertanto una questione di merito e sono idonee al giudicato esterno (arg. *ex* art. 310 comma 2 c.p.c., il quale stabilisce che l'estinzione non travolge le sentenze di merito).



Ciò detto, si tratta di stabilire la portata – oggettiva e soggettiva – di tali pronunce.

L'interpretazione che, delle stesse, tenta di fornire la parte opposta è destituita di fondamento.

La domanda monitoria, accolta con decreto ingiuntivo n. 1529/2000, era evidentemente rivolta a Tiemme Raccorderie s.p.a., quale successore di Tiemme Raccorderie s.r.l., poiché aveva ad oggetto la restituzione della somma di € 250.000.000, pari al valore dei titoli che Tripoli Mario aveva dato in pegno a BNL, a garanzia dei crediti da questa vantati nei confronti di Tiemme Raccorderie s.r.l.

La circostanza era stata altresì esplicitata nella comparsa conclusionale del giudizio di opposizione n. 7126/2000 R.G., ove si affermava: *«dunque le pretese di Tripoli nei confronti della Tiemme Raccorderie s.r.l. (oggi incorporata nella Tiemme Raccorderie s.p.a.) non possono che rientrare nella cognizione del giudice ordinario, non essendo per i rapporti sottostanti stata prevista tra le parti originarie alcuna competenza arbitrale»*.

Posta detta prospettazione della *causa petendi* e del *petitum*, nessun travisamento è ravvisabile nella sentenza del Tribunale di Brescia n. 720/2003, il quale si è dimostrato ben consapevole che il credito vantato dal Tripoli era stato azionato nei confronti della Tiemme Raccorderie s.p.a., quale successore incorporante di Tiemme Raccorderie s.r.l.: a pag. 8 della pronuncia, invero, si dà atto che le domande avevano *«ad oggetto crediti che risultano estinti per effetto delle espresse rinunce contenute nella convenzione transattiva»*. E i crediti estinti, per rinuncia, erano proprio quelli relativi alla restituzione dei finanziamenti diretti e indiretti erogati da Tripoli Mario a favore di Tiemme Raccorderie s.r.l.

L'inapplicabilità della convenzione arbitrale alle controversie intercorrenti fra Tripoli Mario e Tiemme Raccorderie s.p.a., quale successore di Tiemme Raccorderie s.r.l., è stata nuovamente eccepita dall'odierno opposto nell'atto di appello avverso la predetta sentenza del Tribunale.

Ed anche la Corte d'Appello, con sentenza n. 420/2005, poi confermata dalla Corte di Cassazione (che però non ha preso espressamente posizione in ordine alla questione di "competenza", giudicando inammissibile il relativo motivo di impugnazione), ha ritenuto applicabile la clausola compromissoria, condividendo la valutazione del giudice di prime cure.



Non v'è dubbio che sia stata affermata – in modo definitivo ed incontrovertibile – la sussistenza della cognizione arbitrale in ordine alla domanda di Tripoli Mario volta ad ottenere, da Tiemme Raccorderie s.p.a., quale società incorporante Tiemme Raccorderie s.r.l., il rimborso della somma di euro 129.114,22, pari al valore dei titoli che Tripoli Mario aveva dato in pegno a BNL, a garanzia dei crediti da questa vantati nei confronti di Tiemme Raccorderie s.r.l.

È altrettanto indubitabile che l'azione monitoria, posta a fondamento del decreto ingiuntivo oggi opposto, sia in tutto e per tutto identica – per soggetti, *petitum* e *causa petendi* – a quella rispetto alla quale è già intervenuta la citata declinatoria di “incompetenza” dell'A.G.O.

È sufficiente, per avvedersene, confrontare l'originario ricorso per ingiunzione del 20 marzo 2000, accolto con decreto n. 1529/2000, e quello da ultimo depositato in data 10 gennaio 2014, accolto col decreto opposto in questa sede.

Ne discende che quest'ultimo deve essere revocato, poiché ha accolto una domanda che il sig. Tripoli Mario, in forza di statuizione giurisdizionale passata in cosa giudicata, avrebbe potuto (e dovuto) reiterare a mezzo di arbitrato. Ciò che, peraltro, lo stesso Tripoli si era già premurato di fare con atto di costituzione del collegio arbitrale e nomina di arbitro del 24 settembre 2010, nell'ambito del quale, smentendo integralmente tutte le argomentazioni spese in questo giudizio, aveva precisato che la competenza a pronunciarsi nel merito delle pretese restitutorie (fra cui quella relativa ai titoli dati in pegno a BNL per £ 250.000.000) «*compete al collegio arbitrale previsto dal ricordato articolo 20*» (cfr. doc. 16 di parte opponente).

5.

Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014. I compensi per la fase di trattazione ed istruzione sono ridotti, perché non sono state assunte prove costituenti.

6.

La parte opposta ha riproposto, dinanzi a questo Tribunale, la medesima domanda monitoria che era già stata ritenuta, con statuizione passata in giudicato, oggetto di convenzione arbitrale.

Ciò, peraltro, sulla base di argomentazioni già sottoposte ai precedenti giudici e disattese dallo stesso opposto nell'atto di nomina di arbitro del 24 settembre 2010.



Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda *ex art. 96 c.p.c.* proposta dall'opponente, nella forma del terzo comma, il quale prevede «*una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario*» (Cass. Civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902), finalizzata «*alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici*» (Corte Cost., 23.6.2016, n. 152).

La somma oggetto della condanna può essere equitativamente determinata in un importo pari alla metà di quello liquidato per compenso (accessori esclusi), come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. 6-2, 30.11.2012, n. 21570) e da quella di merito (Trib. Reggio Emilia, sentenza n. 1569/2012).

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- 1. accoglie** l'opposizione; per l'effetto,
- 2. revoca** il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 306/2014 del 7 febbraio 2014;
- 3. condanna** la parte opposta a rifondere alla parte opponente le spese del giudizio di opposizione, che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 11.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
- 4. condanna** la parte opposta a pagare alla parte opponente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., l'ulteriore somma di euro 5.905,00.

Brescia, 24 ottobre 2016

Il giudice

Andrea Tinelli

